



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138 DEL 25-11-19

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE DEL CANILE E CANI RANDAGI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 20:05, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”; - la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07 aprile 2000: “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e s.m.i;

Vista altresì la Legge Regionale n. 11/2015 così come modificata dalla L. R. n. 10 del 17.08.2016, in particolare l'art. 209 (Competenze dei comuni):

1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare:

a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;

b) alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di cui all'articolo 211;

c) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera b), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;

d) a gestire i canili sanitari, i canili rifugio e le oasi feline, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 219 ter, comma 1, lettera a), o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

e) a rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h), nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera d);

f) a promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;

g) ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219, comma 6;

h) a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 1;

i) ad assicurare ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati nelle oasi feline del proprio territorio;

j) a censire, d'intesa e in collaborazione con il servizio veterinario, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione da parte di privati cittadini o di associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, vigilando sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli animali e sul controllo delle nascite;

k) a garantire la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali, non identificati o comunque non riconducibili ad un proprietario o ad un detentore, deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati.

2. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni di cui al comma 1, lettera d), i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h, individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse.

3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio i Comuni, nei limiti delle loro risorse, possono prevedere la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico - veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima.

Ritenuto di dover stabilire le modalità operative di organizzazione interna degli uffici relativamente alle suddette competenze;

Visto il Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 13, del 04.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la suddetta materia non è disciplinata dal Regolamento dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire che le competenze relative alla materia della gestione dei cani randagi e degli animali di affezione così come individuata dalla L. R. n. 11/2015 sono affidate al Responsabile dell'Area Urbanistica.

Di stabilire che le attività di vigilanza e controllo dei cani randagi sono di competenza dell'Ufficio Vigilanza.

Di precisare che il suddetto assetto organizzativo avrà decorrenza dal 01.01.2020.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, l'immediata eseguibilità dell'atto, ex art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-02-2020 al 22-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 07-02-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-02-20 al 22-02-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-11-19:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta